ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEON BATTISTA ALBERTI"
Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049 812424
Cod. meccanografico PDIS017007 – Cod. fiscale 80016340285
sito web: http://www.istitutoalberti.edu.it
e-mail: pdis017007@istruzione.it – PEC: pdis017007@pec.istruzione.it

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
Collegio Docenti, Delibera n. 06 del 04 settembre 2023

Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni viene attribuito ad ogni studente il credito scolastico, che contribuisce a determinare il punteggio dell'Esame di Stato alla fine del corso di studi. Il credito rappresenta la valutazione del grado di preparazione complessivo raggiunto, in ognuno dei tre anni, dallo studente.

Il Collegio recepisce il Decreto Legislativo n. 62/2017, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*, che al Capo IV. Disposizioni finali art. 26 comma 6[1] rendeva inefficaci dal 1 settembre 2018 le disposizioni presenti all'art.12[2] del Decreto n. 323 del Presidente della Repubblica del 23/07/1998, *Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425*.

Per l'attribuzione di tale credito, i Consigli di Classe dell'I.I.S. "L. B. Alberti", in base alle indicazioni del Collegio Docenti, adottano i criteri dettati dalle disposizioni di legge:

- viene riconosciuto e assegnato in caso di valutazione complessiva sufficiente
- **il credito massimo della banda** è assegnato allo studente che si trovi nella situazione di avere una media con un decimale fra 0,51 e l'intero successivo (es. tra 6,51 e 7,00).

[1] Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:
a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;

[2] Art. 12. Crediti formativi
1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.
3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.